

Pubblicato il 11/07/2022

N. 04659/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 01563/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2022, proposto da Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Asl Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Cooperativa Sociale Terzo Millennio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Liverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Filipendo Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus, persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Rispoli, Carla Anna Santella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento:*

- a) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 189 dell'11 febbraio 2022 con cui, con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-sanitari e servizi complementari presso le Strutture Residenziali Intermedie (SS.II.RR.) e R.S.A. della A.S.L. (numero di gara 7785798), si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei seguenti lotti: Lotto 1 CIG 83266866A8 - Lotto 2 CIG 8326699164 – Lotto 3 CIG 8327014555 - Lotto 4 CIG 83270291B7 nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 3 (CIG 8327014555) alla Terzo Millennio Società Cooperativa Sociale e il lotto 4 (CIG 83270291B7) a Filipendo Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale ONLUS;
- b) della nota ASL CE prot. n. 111606/PROVV del 14.2.2022 a firma del Direttore del Servizio Provveditorato dell'ASL Caserta con cui si è data comunicazione, tra gli altri, alla ricorrente, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a d.lgs. 50/2016 della deliberazione n. 189/2022;
- c) di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ivi comprese, per quanto di interesse:
- c.1) di tutte le operazioni della Commissione di gara e di tutti i verbali di gara ove contrastanti con la posizione della ricorrente e, per quanto occorra, specificatamente quelle con cui, all'esito dell'esclusione del concorrente Emme Due srl, nei cui confronti vi era unicamente proposta di aggiudicazione, non si è proceduto al dovuto ricalcolo delle offerte il che avrebbe comportato l'utile posizionamento della ricorrente per i lotti contraddistinti con il n. 3 ed il n. 4;
- c.2) della graduatoria redatta all'esito dell'esclusione del concorrente Emme Due srl nella parte in cui contempla la ricorrente solo al terzo posto per il lotto 3 (CIG 8327014555) e per il Lotto 4 (CIG 83270291B7), anziché al primo posto per entrambi, con conseguente aggiudicazione di tali lotti n. 3 e n. 4 nei suoi confronti;

c.3) sempre in parte qua, della graduatoria finale ove contempla la ricorrente al terzo posto per il lotto 3 (CIG 8327014555) e per il lotto 4 (CIG 83270291B7), anziché al primo posto per entrambi i detti lotti, con conseguente aggiudicazione nei suoi confronti degli stessi;

c.4) delle proposte di aggiudicazione disposte in favore di Terzo Millennio Soc. Coop. Sociale con riguardo al lotto n.3 ed in favore di Filipendo Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa sociale Onlus, con riguardo al lotto n.4, anziché nei confronti della ricorrente che ha proposto l'offerta migliore con riferimento ai detti lotti (n. 3 e n. 4) nonché sempre per quanto possa occorrere degli atti con i quali sono stati avviati i conclusionali controlli sul possesso dei requisiti, della relazione del 26.11.2021 e del 1.12.2021 con riferimento a Filipendo consorzio di Cooperative sociali Società Cooperativa sociale Onlus e della relazione del 27.9.2021 e del 29.9.2021 con riferimento a Terzo Millennio soc. Cooperativa;

c.5) in via del tutto tuzioristica, della delibera del D.G dell'ASL n. 682/2021 nella parte in cui, come d'affermazione ora effettuata con la delibera impugnata sub a), rinvia alla stessa per le operazioni successive all'esclusione dell'operatore;

c.6) ove mai intervenuto, del contratto stipulato con riferimento ai detti lotti n. 3 e n. 4;

d) sempre per quanto possa mai occorrere, della *lex specialis*, avviso e disciplinare di gara, ove una qualche disposizione possa essere intesa nel senso di procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria, anziché procedere alla riparametrazione della media nel caso di esclusione del concorrente, siccome illegittime in quanto violative di tutti i principi in materia di procedure selettive, volte all'individuazione della migliore offerta; e, in via gradata, dell'art. 18 del disciplinare di gara ove possa essere inteso nel senso di escludere il ricalcolo della media e delle offerte valutabili all'esito dell'esclusione del concorrente, peraltro senza che si sia conclusa la distinta

fase di esclusione e senza che sia stata mai intervenuta la definitiva aggiudicazione della gara.

e) se e per quanto occorra e laddove possano avere un qualche rilievo: dell'atto ASL CE prot. 559077/provv. del 12.05.2021 a firma del Direttore del Servizio Provveditorato RUP dell'ASL Caserta, con il quale con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-sanitari e servizi complementari presso le Strutture Residenziali Intermedie (SS.II.RR.) e R.S.A. della A.S.L. (numero di gara 7785798) suddivisa nei seguenti lotti: Lotto 1 CIG 83266866A8 - Lotto 2 CIG 8326699164 – Lotto 3 CIG 8327014555 - Lotto 4 CIG 83270291B7, ed in riscontro alla richiesta di conclusione della procedura vengono riferite alla Nasce un Sorriso società cooperativa sociale delle posizioni di gara che, a dire della stazione appaltante, avrebbero conseguito i concorrenti all'esito delle operazioni, nella parte in cui colloca la ricorrente solo al terzo posto in graduatoria per i lotti nn. 3 e 4, anziché al primo per entrambi i lotti; e1.) dell'atto ASL CE prot. 688123/PROVV del 26.5.2021 a firma del Direttore del Servizio Provveditorato RUP dell'ASL Caserta, con il quale, in riscontro all'atto stragiudiziale della ricorrente del 18.5.2021 volto al rispetto della corretta procedura all'esito dell'esclusione del concorrente nei cui confronti era stata disposta mera proposta di aggiudicazione e dal cui svolgimento conseguirebbe utile risultato in capo alla Nasce un Sorriso società cooperativa sociale, riferisce una pretesa non rilevanza delle sopravvenienze; e.2.) per mero tuziorismo del diniego formatosi sulle richieste del 10.5.2021, 18.5.2021 e 1.6.2021 di svolgere il ricalcolo della media e giungere all'aggiudicazione favore della ricorrente del lotto 3 e del lotto 4;

nonché per l'accertamento e la conseguente declaratoria dell'aggiudicazione in favore della ricorrente del lotto 3 (CIG 8327014555) dell'importo di € 585.020,40 e del Lotto 4 (CIG 83270291B7) dell'importo di € 1.014.458,92, avendo la stessa presentato l'offerta migliore, previo, all'occorrenza, lo svolgimento di tutta l'attività per giungere all'aggiudicazione ivi compresa la

obbligatoria rielaborazione della cd. Amedia soglia – media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, a seguito della esclusione del precedente operatore nei cui confronti si era svolta proposta di aggiudicazione, con ogni conseguente statuizione, ivi compresa

la condanna dell'Ente intimato al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati:

- in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con l'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria d'inefficacia del contratto ove stipulato, per il quale la stessa ricorrente sin d'ora manifesta l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a. anche con effetto retroattivo;
- e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Asl Caserta, della Cooperativa Sociale Terzo Millennio e di Filipendo Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dall'A.S.L. Caserta, con deliberazione n. 493 del 1° aprile 2020, per l'affidamento dei servizi socio-sanitari e servizi complementari presso le Strutture Residenziali Intermedie (SS.II.RR.) e R.S.A. della predetta azienda sanitaria, per un importo complessivo di € 4.001.479,34, oltre Iva ed oneri di sicurezza, suddivisa in quattro lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità (punti 70) e prezzo (punti 30), ai sensi degli artt. 60 e 95 D.lvo n. 50/2016.

1.1 All'esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice, con verbale n. 14 del 19 febbraio 2021, ha proposto l'aggiudicazione di tutti i lotti in favore della concorrente Emme Due s.r.l., prima classificata, mentre l'odierna deducente risultava sesta classificata per i Lotti nn. 1 e 2 e quarta classificata per i Lotti nn. 3 e 4. Senonché, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Caserta n. 682 del 23 aprile 2021, l'aggiudicataria è stata esclusa per gravi illeciti professionali, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lvo n. 50/2016, di talché la S.A. ha stabilito di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate per i quattro lotti.

1.2 Ciò posto, con deliberazione del Direttore Generale n. 189 dell'11 febbraio 2022, l'Asl Caserta ha dunque disposto l'aggiudicazione definitiva dei vari lotti di gara alle imprese che seguivano in seconda posizione nelle rispettive graduatorie e, segnatamente, per quanto di interesse nel presente giudizio, alla Società Cooperativa Sociale "Terzo Millennio" in relazione al lotto 3 e al Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale ONLUS "Filipendo", per il lotto 4.

1.3 Con il ricorso all'esame, la Società Cooperativa Sociale "Nasce un Sorriso" è insorta avverso l'aggiudicazione dei predetti lotti (nn. 3 e 4), deducendo, in cinque motivi in diritto, i profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, illogicità, irragionevolezza manifesta, difetto di pubblico interesse.

1.3.1 In estrema e doverosa sintesi, la ricorrente lamenta che del tutto erroneamente la SA, in violazione della disciplina contenuta sia nel codice dei contratti pubblici che nella *lex specialis* di gara, non ha proceduto - nonostante

l'esclusione della concorrente risultata prima graduata in via provvisoria - al doveroso ricalcolo delle medie.

Così agendo, secondo la divisata prospettazione, la S.A. avrebbe fatto errata applicazione del cd. "principio di invarianza" di cui all'art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016, valorizzando quest'ultima la circostanza - in tesi della ricorrente del tutto irrilevante - che l'esclusione era avvenuta *"quando la fase di valutazione dell'ammissibilità delle offerte era già conclusa ed era stata proposta l'aggiudicazione da parte della Commissione Giudicatrice a favore della Emme Due srl"*.

In tesi di parte, invece, poiché la gara non era conclusa, non essendosi addivenuti all'aggiudicazione definitiva, detto principio non poteva certo operare, di talché la S.A. avrebbe dovuto procedere piuttosto al ricalcolo della media delle offerte, espungendo il valore dell'offerta esclusa, onde individuare la migliore offerta tra quelle effettivamente valutabili, e, dunque, aggiudicare la gara, per entrambi i precisati lotti nn. 3 e 4, ad essa ricorrente, sulla scorta della corretta media, così come del resto invano già rappresentato alla S.A. con varie istanze e diffide stragiudiziali.

1.3.2 Con una separata serie di censure (di cui all'ultimo motivo in diritto), la deducente ha inoltre riproposto, a scopo tuzioristico, l'impugnativa già spiegata con separato ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avverso gli atti infraprocedimentali con i quali la S.A. aveva ritenuto di non dar corso alla richiesta di ricalcolo della media (ricorso deciso con sentenza della Sezione n.134/2022, di inammissibilità, in considerazione della natura non provvedimentale delle note impugnate).

Sotto tale profilo, in particolare, la ricorrente si duole della mancata enunciazione negli atti gravati delle ragioni per cui l'amministrazione resistente avrebbe ritenuto di non aderire alla richiesta, sollecitata da essa ricorrente, di ricalcolo della media in conformità alla disciplina normativa e di gara, anche alla luce del pregresso contenzioso dalla stessa proposto.

1.3.3 In aggiunta alla domanda di annullamento, la ricorrente ha inoltre articolato domanda di risarcimento in forma specifica, mediante

aggiudicazione dell'appalto e subingresso nel contratto eventualmente stipulato previa declaratoria di inefficacia *ex* artt. 121 e 122 c.p.a., ovvero, in subordine, per equivalente monetario.

2. Costituitasi in resistenza, l'A.S.L. Caserta ha spiegato eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione specifica della *lex specialis* di gara, comunque replicando nel merito alle avverse censure di parte ricorrente, asserendone l'infondatezza.

2.1 Si sono inoltre costituite per resistere alle avverse pretese le imprese controinteressate Cooperativa Sociale Terzo Millennio (aggiudicataria per il lotto 3) e Filipendo Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus (aggiudicataria per il lotto 4), eccependo la prima l'inammissibilità in rito del ricorso e instando entrambe per il rigetto del gravame introduttivo.

2.2 Le avverse parti hanno in particolare rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso all'esame, la S.A. avrebbe fatto corretta applicazione del principio di invarianza delle offerte, volto a salvaguardare l'interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti di alcune fasi di gara, viepiù considerato che, laddove il legislatore avesse inteso limitarne l'applicazione solo alla fase successiva dell'aggiudicazione definitiva, lo avrebbe *expressis verbis* chiarito.

3. Dopo ulteriore scambio di memorie, all'udienza pubblica del 24 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. *In limine* occorre esaminare le eccezioni in rito formulate dalle avverse parti.

4.1 Principiando dalla eccezione di tardività del ricorso dedotta dalla controinteressata Terzo millennio, è agevole rilevarne l'infondatezza.

E invero, il ricorso risulta notificato tempestivamente (in data 14 marzo 2022), ovvero due giorni prima della data di scadenza del termine legale di trenta giorni per l'impugnativa (16 marzo 2022), tenuto conto che il provvedimento di aggiudicazione, datato 11 febbraio 2022, è stato comunicato alla ricorrente,



ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016, solo in data 14 febbraio 2022 (come si evince dalla comunicazione depositata in atti dalla parte ricorrente).

4.2 È inoltre infondata l'ulteriore eccezione in rito per cui, a dire della precitata controinteressata, non sarebbe stato impugnato l'art. 21 del disciplinare che, nel prevedere lo scorrimento della graduatoria, impedirebbe il ricalcolo della media.

Sul punto basta rilevare che detta norma non contiene alcuna espressa esclusione del ricalcolo della media a seguito di esclusione per accertata mancanza dei requisiti di partecipazione, né una tale preclusione potrebbe ricavarsi in via implicita dalla ridetta previsione.

4.3 Infine, nemmeno è condivisibile l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla difesa dell'ASL, per mancata specifica impugnativa del disciplinare di gara nella parte in cui, all'art. 19.4, limiterebbe il ricalcolo dei punteggi, prima dell'aggiudicazione definitiva, ai soli casi ivi tassativamente contemplati.

Ed invero, nel rimarcare come le censure spiegate dalla ricorrente presuppongono che detto obbligo scaturisca direttamente dalla norma di cui all'art. 95 del D.Lvo n. 50/2016, il Collegio anche rileva che la disciplina di gara *in parte qua* si limita, a ben vedere, ad indicare in maniera esemplificativa alcune ipotesi di doveroso ricalcolo delle medie/soglie, anche successive alla fase di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, ma antecedenti all'aggiudicazione definitiva (quali: l'accertamento che l'offerta, sulla base di univoci elementi, non è stata formulata autonomamente, ovvero non è imputabile ad un unico centro decisionale; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell'Offerta Tecnica; la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara). Dunque, la controversa clausola del disciplinare (art. 19.4) non si pone certamente in contrasto con la ridetta possibilità di procedere al ricalcolo della media dei valori delle offerte economiche, rilevanti ai fini della determinazione dei punteggi attribuibili alle singole offerte, in tutte le ulteriori ipotesi suscettibili di essere sussunte nell'ambito della previsione legale (tra cui, come anche si preciserà *infra*, rientra l'esclusione di una concorrente per accertata mancanza dei requisiti partecipativi, come dichiarati in sede di domanda, avvenuta prima della aggiudicazione definitiva).

Ciò anche in applicazione di consolidati principi per cui *“le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale”* (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2021, n. 4863).

5. Passando al merito della controversia, la questione centrale oggetto del contendere, come articolata dalla difesa ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili in ragione della stretta connessione che li avvince, attiene, sotto combinati profili, alla individuazione delle condizioni e dei presupposti in presenza dei quali, nella scansione procedimentale delle fasi in cui si articola la procedura di gara, deve trovare applicazione il principio di invarianza delle medie/soglie, espresso dall'art. 95, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 (per cui *“ogni variazione che intervenga anche in conseguenza di una pronuncia giurisprudenziale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie della procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”*).

5.1 In tesi della ricorrente, come anticipato in premessa, la cd. invarianza potrebbe essere invocata e applicata solo a gara oramai conclusa, mentre occorrerebbe sempre procedere al ricalcolo della media aritmetica dei ribassi

sul prezzo e dei conseguenti punteggi, anziché allo scorrimento della graduatoria, ogni volta che - prima della aggiudicazione definitiva della gara - intervenga un'esclusione di un'impresa concorrente, in precedenza ammessa alla procedura; di talché, nel caso all'esame, non essendovi mai stata aggiudicazione definitiva, la S.A. non avrebbe potuto procedere ad aggiudicare l'appalto alla "seconda in graduatoria".

5.1.a Più in dettaglio, con una prima serie di censure (motivi *sub* I e II), la ricorrente lamenta che a seguito dell'esclusione della prima graduata, dovuta all'accertamento di gravi illeciti professionali *ex art.* 80, comma 5, lett. C) del d.lgs. 50/2016, la S.A. non avrebbe potuto fare applicazione del principio di cd "invarianza", non essendo mai intervenuta l'aggiudicazione definitiva, laddove, anche in ragione dell'espressa previsione della *lex specialis* di cui all'art. 19, punto 4, avrebbe per contro dovuto procedere:

- alla espunzione dal calcolo della media dell'impresa esclusa, nei cui confronti vi era solo una mera proposta di aggiudicazione;
- al ricalcolo della "soglia", data dalla media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti, di cui al punto 18.3 del Disciplinare di gara, al fine di individuare il concorrente migliore, sulla scorta delle sole offerte effettivamente valutabili.

5.1.b Con una congiunta serie di censure (terzo e quarto mezzo), la ricorrente contesta l'operato dell'Amministrazione, che sarebbe non solo contrario alle norme codicistiche, ma neanche violativo della stessa disciplina di gara, che ha espressamente previsto che "*in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione*", a seguito della esclusione di una offerta, "*la Commissione procederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi*" (pag. 46 del disciplinare), laddove la cd "invarianza" invocata dalla S.A. non avrebbe potuto essere applicata nella specie, non essendosi concretamente conclusa la gara, in assenza dell'aggiudicazione definitiva.

Dunque, anche alla stregua dei chiari principi espressi *in subiecta materia* dalla giurisprudenza amministrativa e in base a quanto previsto dall'art. 18.3

(“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”), a seguito dall’esclusione dell’offerta della prima graduata dalla procedura di gara *in itinere*, andava rielaborata la media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti e andava svolta ogni conseguente attività per addivenire all’aggiudicazione nei confronti dell’impresa che, alla stregua del ricalcolo dei punteggi attribuibili, risultasse aver presentato la migliore offerta.

5.2 Le censure, così come prospettate dalla ricorrente, sono fondate.

5.2.a L’art. 95, comma 15, sancisce che *“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”*.

L’interpretazione della norma in rilievo, come chiarito da condivisa giurisprudenza, oltre ad essere svolta in base a *“... rigorosi parametri che ne riproducano l’autentico senso logico/ letterale, de(ve) essere condotta secondo canoni rispettosi dei principi costituzionali di adeguata tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive (artt. 24 e 113 Cost.) e di buon andamento dell’attività degli enti pubblici (art. 97 Cost.). ... Le stesse logiche, peraltro, conducono a escludere che la norma possa trovare applicazione con riferimento ad assetti non definitivi, soggetti a riserva di verifica dei requisiti. Come nelle fattispecie di aggiudicazione provvisoria, laddove la gara non è definitivamente conclusa e la definitiva aggiudicazione è subordinata all’accertamento dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti sia per l’ammissione in gara che per le offerte. In queste circostanze non sono apprezzabili interessi delle stazioni appaltanti alla continuità delle scelte operate, le quali sono per volontà delle stesse amministrazioni soggette alla riserva delle verifiche”* (cfr. Consiglio di Stato, 14 ottobre 2020, n. 6221).

La norma contenuta nella richiamata disposizione contiene uno specifico riferimento alla definizione in sede amministrativa della “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”, quale momento idoneo a “cristallizzare” le offerte, che, nondimeno, non ha una ben definita collocazione temporale all’interno della procedura medesima. Difatti, detta

fase ben può svolgersi in un segmento temporale alquanto ampio, che si muove parallelamente allo svolgimento della procedura di confronto concorrenziale tra le offerte in gara, avendo un confine mobile che può spingersi fino a quando la stessa stazione appaltante può esercitare il proprio potere di intervento di autotutela ed escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura (art. 80, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016) e, quindi, sino all'aggiudicazione; conseguentemente, le variazioni intervenute nella platea dei concorrenti per effetto delle esclusioni in gara di soggetti in precedenza illegittimamente ammessi, attengono ancora alla fase di ammissione e/o esclusione delle offerte (contestualmente alla proposta di aggiudicazione) – in quello stadio non ancora conclusa – ossia ad una fase che l'art. 95, comma 15, *cit.* ancora non sottopone all'applicazione del principio in questione (in termini, Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013; III, 27 aprile 2018, n. 2579; da ultimo, Cons. Stato, V, 10 marzo 2021, n. 2047).

Dunque, il principio di invarianza della media non trova applicazione fino a quando la Commissione di gara è posta in condizione di procedere ad un riallineamento della valutazione comparativa già svolta – ritagliandola alla stregua delle sole offerte effettivamente valutabili e scomputando quelle offerte che, nel corso dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica, si accerti non avrebbe dovuto partecipare al confronto competitivo; il che equivale a dire che il ridetto principio non trova applicazione finché la procedura non si è conclusa con l'aggiudicazione, che cristallizza in maniera definitiva l'assetto dell'attività valutativa svolta dalla Stazione appaltante.

E' evidente come la norma in questione sottenda una valutazione di prevalenza dell'interesse della S.A. a non addivenire all'aggiudicazione in favore di soggetti che in assoluto non hanno presentato l'offerta migliore, oltre che all'adeguata garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei concorrenti, rispetto a quello, invocato dalle parti resistenti, alla stabilità di un'attività che per definizione non è ancora cristallizzata e che può facilmente essere corretta attraverso una semplice operazione aritmetica.

Diversamente, l'immodificabilità "...condurrebbe all'aporia per cui qualsiasi ammissione alla gara illegittima sarebbe nondimeno automaticamente convalidata, con l'effetto di alterare il corretto funzionamento del meccanismo competitivo insito nel peculiare criterio di aggiudicazione in esame" (*cf.* Consiglio di Stato, V, 27 ottobre 2020, n. 6542).

5.2.b Nel caso all'esame, nei confronti dell'operatore escluso vi era stata solo una proposta di aggiudicazione, che secondo consolidati principi, in quanto atto interno alla procedura di gara, nemmeno autonomamente impugnabile (diversamente dall'aggiudicazione provvisoria propria del previgente codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), non poteva certo essere assunta a fondamento di alcuna pretesa al consolidamento di posizioni giuridiche a favore dei partecipanti, non privando il seggio di gara del potere di esercitare, prima dell'aggiudicazione definitiva di competenza della stazione appaltante, i propri poteri di ammissione e valutazione delle offerte prima (*cf.* Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2021, n. 683).

Dunque, come correttamente dedotto dalla ricorrente, del tutto illegittimamente la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione della gara, per i lotti in questione, in favore delle imprese controinteressate, collocatesi nella seconda posizione delle rispettive graduatorie, senza prima procedere al nuovo ricalcolo delle medie e dei punteggi attribuibili per l'offerta economica, una volta scomputata l'offerta della Emme Due.

5.2.c Non vale obiettare in senso contrario che, in ragione dello stato avanzato della procedura e in difetto di un contesto temporale consequenziale ed unitario, fosse destinata ad operare la regola della "*cristallizzazione delle medie*", anche ai fini del divieto di regressione procedimentale, con conseguente immodificabilità della graduatoria anche all'esito della estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso all'elaborazione dei punteggi.

Del resto, proprio il disciplinare ha previsto una specifica clausola che estende la possibilità di ricalcolo delle medie e dei punteggi già attribuiti alle singole

offerte, senza modificare i giudizi già espressi, sulla sola base di una semplice operazione di calcolo, scomputando le offerte escluse, a fronte dell'accertata integrazione di varie cause di esclusione, appurabili anche in stati avanzati dell'attività della Commissione di gara, ma antecedentemente all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva da parte della S.A. (*cf.* art. 19.4 del disciplinare).

5.2.d Nemmeno poteva trovare applicazione nel caso di specie l'art. 21 del Disciplinare di gara, invocato dalle resistenti, secondo cui *“in caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria”*.

È evidente, difatti, che la disposizione richiamata afferisce all'ipotesi in cui sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara da parte della S.A.; circostanza che, si ribadisce, non si è verificata nella specie.

5.3 In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore delle imprese controinteressate, per i lotti nn. 3 e 4.

6. Le spese di lite, con riguardo all'Asl resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite con le imprese controinteressate, in considerazione della circostanza che il provvedimento impugnato è il risultato della valutazione, per quanto detto erronea, della stazione appaltante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in

motivazione, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, circoscritto ai lotti nn. 3 e 4.

Condanna l'A.S.L. Caserta al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e le controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Grazia D'Alterio**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**





**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Ferdinando Russo**

**Nominato con D.G.R.C. n.369 del 06/08/2019**

**D.P.G.R.C. n.107 dell'08/08/2019**

N.ro 1144 del 25.7.2022

**Struttura proponente: U.O.C. PROVVEDITORATO**

**Oggetto:** Servizi assistenziali, alberghieri e manutentivi nella modalità del Global Service presso le S.I.R. della ASL Caserta. Anac Numero gara 7785798. Presa d'atto Sentenza TAR Campania n.4659/2022 e prosecuzione rapporti contrattuali CIG 52083198CC – CIG 5208340A20 – CIG 5208404EEF.

La presente deliberazione si compone di n.ro 6 pagine di cui n. 2 allegati

Il Direttore dell'U.O.C. PROVVEDITORATO propone la seguente deliberazione attestando, con la seguente sottoscrizione che il provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico.

Per il Direttore dell'U.O.C.

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giacomo Feola

**Azienda Sanitaria Locale Caserta  
Servizio Provveditorato - Economato**

Via Unità Italiana, 28  
81100 Caserta

SP n.ro 84 del 18.07.2022

## Il Direttore della U.O.C. Provveditorato

### PREMESSO

- che con Deliberazione n. 493 dell'01.04.2020 veniva indetta Procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-sanitari e servizi complementari presso le strutture residenziali (S.I.R.) e R.S.A. della A.S.L. Caserta, di durata triennale, suddivisa in quattro lotti Lotto 1 CIG 83266866A8, Lotto 2 CIG 8326699164, Lotto 3 CIG 8327014555, Lotto 4 CIG 83270291B7, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante piattaforma telematica di negoziazione SIAPS in dotazione alla So.Re.Sa Spa;
- che la Commissione giudicatrice in data 19.02.2021, giusto verbale n. 14, proponeva l'aggiudicazione all'operatore economico Emme Due srl di tutti e quattro lotti di gara;
- che con Deliberazione n. 682 del 23.04.2021, per i motivi nella stessa riportati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, si è proceduto all'esclusione dell'operatore economico Emme Due srl da tutti i lotti della procedura di gara di cui all'oggetto;
- che con Deliberazione n. 1593 del 21.10.2021 si disponeva di dare prosecuzione, senza soluzione di continuità e nelle more dell'affidamento della nuova gara, ai rapporti contrattuali con il Consorzio Filipendo, (Lotto 3 S.I.R. Marzanello), con la Coop.Soc. ICARO (Lotto 4 S.I.R. Caserta) e con la Cooperativa Lavoro per la Salute (Lotto 2 S.I.R. Piedimonte Matese), agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti sottoscritti per effetto delle Deliberazioni n. 213/2015 e n. 133/2016;
- che con Deliberazione n. 189 dell'11.02.2022 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei vari lotti della procedura di gara in oggetto agli operatori economici secondi graduati nelle rispettive graduatorie;
- che la società Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale nel contestare la legittimità dell'aggiudicazione, proponeva innanzi al TAR Campania il ricorso n. 1563/2022 RG, notificato in data 14.03.2022, per l'annullamento della Delibera di aggiudicazione n. 189/2022 e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, chiedendone la previa sospensione cautelare;
- che il TAR Campania, Sez. V, con Ordinanza Cautelare n. 706/2022, accoglieva l'istanza cautelare ai fini della sollecita definizione della discussione di merito del ricorso fissando l'udienza per il 24.05.2022;
- che con Deliberazione n. 660 del 22.04.2022, nel prendere atto della suddetta Ordinanza n. 706/2022, si disponeva, tra l'altro, di dare prosecuzione, senza soluzione di continuità e nelle more dell'affidamento della nuova gara, ai rapporti contrattuali con il Consorzio Filipendo, (Lotto 3 S.I.R. Marzanello), con la Coop.Soc. ICARO (Lotto 4 S.I.R. Caserta) e con la Cooperativa Lavoro per la Salute (Lotto 2 S.I.R. Piedimonte Matese), agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti sottoscritti per effetto delle Deliberazioni n. 213/2015 e n. 133/2016;

### PRESO ATTO

- che il TAR Campania, nell'udienza del 24.05.2022, con Sentenza n. 4659/2022 dell' 11.07.2022 ha accolto il suddetto ricorso e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati, vale a dire la Deliberazione di aggiudicazione n. 189 dell'11.02.2022 e tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
- che la UOC AA.LL. con nota prot. n. 315648/AALEG del 14.07.2022 ha trasmesso a questa UOC la suddetta sentenza con allegato parere del legale che ha curato il patrocinio di questa ASL nel contenzioso *de quo*;

### RITENUTO

- di dover procedere a prendere atto della Sentenza del TAR Campania n. 4659/2022 dell'11.07.2022 (All.1), con la quale viene accolto ricorso RG n. 1563/2022 presentato dalla

società Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati, vale a dire la Deliberazione di aggiudicazione n. 189 dell'11.02.2022 e tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

- di dover procedere, pertanto, in ossequio al principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici, conformemente anche al parere del legale che ha curato il patrocinio di questa ASL nel contenzioso *de quo*, a riprendere la procedura di gara dal momento in cui si è verificata l'illegittimità ravvisata dal TAR con la suddetta sentenza e cioè dal momento in cui, esclusa la società Emme Due srl, non si è proceduto con il ricalcolo dei punteggi da parte della Commissione;
- di dover disporre che la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione n. 1575 del 27.11.2020, sia convocata al fine di dare seguito alle operazioni di gara per effetto di quanto sentenziato dal TAR Campania con sentenza n. 4659/2022;

#### **RAVVISATA**

- pertanto, la necessità di dover continuare a garantire, senza soluzione di continuità e nelle more della conclusione della procedura di gara in oggetto, l'erogazione dei servizi socio-sanitari e servizi complementari presso le Strutture Residenziali Intermedie (S.I.R.) dell'ASL, mediante la prosecuzione dei rapporti contrattuali con il Consorzio Filipendo (lotto 3 S.I.R. Marzanello), con la Coop.Soc. ICARO (lotto 4 S.I.R. Caserta) e con la Cooperativa Lavoro per la Salute (lotto 2 S.I.R. Piedimonte Matese) fino alla data del 30/09/2022 e comunque fino e non oltre la decorrenza contrattuale che sarà fissata in seguito alla nuova aggiudicazione definitiva della procedura di gara *de qua*, indetta con Deliberazione n. 493/2020;

#### **DATO ATTO**

- che occorre procedere a rettificare la spesa per la prosecuzione dei rapporti contrattuali come prevista dalla Deliberazione n. 660 del 22.04.2022 per l'importo di € 460.139,95 per effetto della nota prot. n. 275901/DIP.S.M. del 09.06.2022 (All.2);
- che la spesa presunta relativa alla prosecuzione dei rapporti contrattuali disposti con il presente atto è quantificata nell'importo di € 306.760,00 oltre IVA;

**DICHIARATA** la regolarità giuridico- amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

**Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, la sottoscritta Direttore della UOC PROVVEDITORATO**

#### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

- di prendere atto della Sentenza del TAR Campania n. 4659/2022 dell'11.07.2022 (All.1), con la quale viene accolto ricorso RG n. 1563/2022 presentato dalla società Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati, vale a dire la Deliberazione di aggiudicazione n. 189 dell'11.02.2022 e tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali riferiti alla Procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-sanitari e servizi complementari presso le strutture residenziali (S.I.R.) e R.S.A. della A.S.L. Caserta;
- di procedere, pertanto, in ossequio al principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici, a riprendere la procedura di gara dal momento in cui si è verificata l'illegittimità ravvisata dal TAR con la suddetta sentenza e cioè dal momento in cui, esclusa la società Emme Due, non si è proceduto con il ricalcolo dei punteggi da parte della Commissione;
- di disporre che la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione n. 1575 del 27.11.2020, sia convocata al fine di dare seguito alle operazioni di gara per effetto di quanto sentenziato dal TAR Campania con sentenza n. 4659/2022;

- di integrare la spesa di cui alla Deliberazione n. 660 del 22.04.2022, mediante rettifica parziale della stessa, di un ulteriore importo di € 460.139,95 oltre IVA;
- di dare prosecuzione, senza soluzione di continuità e nelle more del nuovo affidamento della procedura gara, ai rapporti contrattuali con il Consorzio Filipendo (lotto 3 S.I.R. Marzanello), con la Coop.Soc. ICARO (lotto 4 S.I.R. Caserta) e con la Cooperativa Lavoro per la Salute (lotto 2 S.I.R. Piedimonte Matese), agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti sottoscritti per effetto delle Deliberazioni n. 213/2015 e n. 133/2016, fino alla data del 30/09/2022 e comunque fino e non oltre la decorrenza contrattuale che sarà fissata in seguito alla nuova aggiudicazione definitiva della procedura di gara *de qua*, indetta con Deliberazione n. 493/2020;
- di dare atto che la spesa presunta per la prosecuzione dei rapporti contrattuali per complessivi € 306.760,00 oltre IVA, trova copertura sul conto economico 5020107150 del bilancio 2022.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Romina Luisa Fabiano

Per il Direttore del Servizio  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Giacomo Feola

Attestazione regolarità contabile	<b>NEI LIMITI E NELLA DISPONIBILITÀ DEL BUDGET ASSEGNATO ALLA U.O.C. PROPONENTE</b>	Il Direttore della UOC Servizio Economico Finanziario
-----------------------------------	---	---

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Ferdinando Russo in virtù dei poteri conferitigli con DPRC n. 107 del 08.08.2019 in esecuzione del DGRC N. 369 del 06.08.2019, alla stregua dell'istruttoria espletata e riassunta in narrativa e letta la proposta del Direttore della UOSC proponente,

**VISTI**

**Parere del Direttore Amministrativo**

**Dr. Amedeo Blasotti**

Favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.,

**Non favorevole**

(vedi motivazioni allegate)

Firma: \_\_\_\_\_

**F.to**

**Il Direttore Amministrativo  
Dr. Amedeo Blasotti**

**Parere del Direttore Sanitario**

**Dr. Marco de Fazio**

Favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.,

**Non favorevole**

(vedi motivazioni allegate)

Firma: \_\_\_\_\_

F.to

**Il Direttore Sanitario**

**Dr. Marco de Fazio**

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di adottare il presente provvedimento, sulla scorta della proposta:

1. di prendere atto della Sentenza del TAR Campania n. 4659/2022 dell'11.07.2022 (All.1), con la quale viene accolto ricorso RG n. 1563/2022 presentato dalla società Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale che ha annullato gli atti impugnati, vale a dire la Deliberazione di aggiudicazione n. 189 dell'11.02.2022 e tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali riferiti alla Procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-sanitari e servizi complementari presso le strutture residenziali (S.I.R.) e R.S.A. della A.S.L. Caserta;
2. di procedere, pertanto, in ossequio al principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici, a riprendere la procedura di gara dal momento in cui si è verificata l'illegittimità ravvisata dal TAR con la suddetta sentenza e cioè dal momento in cui, esclusa la società Emme Due, non si è proceduto con il ricalcolo dei punteggi da parte della Commissione;
3. di disporre che la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione n. 1575 del 27.11.2020, sia convocata al fine di dare seguito alle operazioni di gara per effetto di quanto sentenziato dal TAR Campania con sentenza n. 4659/2022;
4. di integrare la spesa di cui alla Deliberazione n. 660 del 22.04.2022, mediante rettifica parziale della stessa, di un ulteriore importo di € 460.139,95 oltre IVA;
5. di dare prosecuzione, senza soluzione di continuità e nelle more del nuovo affidamento della procedura gara, ai rapporti contrattuali con il Consorzio Filipendo (lotto 3 S.I.R. Marzanello), con la Coop.Soc. ICARO (lotto 4 S.I.R. Caserta) e con la Cooperativa Lavoro per la Salute (lotto 2 S.I.R. Piedimonte Matese), agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti sottoscritti per effetto delle Deliberazioni n. 213/2015 e n. 133/2016, fino alla data del 30/09/2022 e comunque fino e non oltre la decorrenza contrattuale che sarà fissata in seguito alla nuova aggiudicazione definitiva della procedura di gara *de qua*, indetta con Deliberazione n. 493/2020;
6. di dare atto che la spesa presunta per la prosecuzione dei rapporti contrattuali per complessivi € 306.760,00 oltre IVA, trova copertura sul conto economico 5020107150 del bilancio 2022;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.06.2009 n. 69, precisando che il medesimo documento è consultabile integralmente presso il Servizio Provveditorato;
8. di dare mandato al Servizio Segreteria - ufficio Delibere - di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento di Salute mentale per i provvedimenti di competenza e ai Dirigenti dei Servizi: Provveditorato, Economico-Finanziario, Controllo di Gestione, nonché al Collegio Sindacale come per legge;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Ferdinando Russo**

F.to

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa  
ASL da giorno \_\_\_\_\_.

25 LUG. 2022

Il RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni (dieci)  
dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, co.6 della Legge Regionale n. 32 del  
03.11.1994.

Il RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Li \_\_\_\_\_

25 LUG. 2022

Il Funzionario

\_\_\_\_\_

Trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3 del  
D.lgs. 19 Giugno 1999 n. 229 e ss.mm.ii. in data \_\_\_\_\_.

Il Funzionario

\_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura di Controllo della G.R.C. ai sensi  
dell'art. 35 L.R. n. 32 del 03/11/94 con nota n° \_\_\_\_\_ del.....

Il Funzionario

\_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione \_\_\_\_\_

Il Funzionario

\_\_\_\_\_

Trasmissione ai Servizi copia della presente deliberazione per quanto di competenza:

SERVIZIO \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per ricev. \_\_\_\_\_

SERVIZIO \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per ricev. \_\_\_\_\_

SERVIZIO \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per ricev. \_\_\_\_\_